

STATUTO "A"

ERRE FOUNDATION

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1) E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del codice civile l'associazione culturale

filantropica denominata "ERRE FOUNDATION", di seguito denominata "associazione", con

sede in Mistretta (Me), via Cocilovo n° 8. La denominazione sociale dell'associazione, una

volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo

Settore" e diventerà ERRE FOUNDATION ETS.

ART.2) L'associazione non ha fine di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà,

democrazia e pluralismo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,

ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire

l'istituzione di sezioni locali, con settori specifici, con nomine di direttori e coordinatori, sempre

per il perseguimento degli scopi istitutivi, il loro disciplinamento verrà deliberato con apposito

regolamento. L'Associazione opera sul territorio nazionale, europeo ed internazionale. La

durata dell'associazione è indeterminata.

FINALITA'

ART.3) L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento

all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,

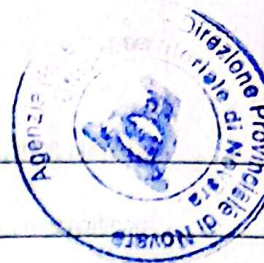
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e Interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

successive modificazioni;

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14



febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela

degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) radiodiffusione sonora a carattere, ai sensi art 16, com. 5 del 6 agosto 1990, n. 223 e suc.m.

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al

settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e suc.mod.

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a

favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale



con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, o in un territorio, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, art 1, com 2, lett c, legge 6 giugno 2016, n. 106;

p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e suc. modif, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u) promozione della legalità, pace tra i popoli, non violenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

pag.

4

w) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

x) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ATTIVITA'

ART.4) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione coopera con

le istituzioni per la valorizzazione e la promozione del territorio, in campo turistico, filantropico,

agricolo, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, solidale, artistico, editoriale,

artigianale e scolastico, istruzione e formazione professionale, promozione delle attività

culturali, materiali e immateriali, servizio civile universale. Può creare club e circoli con

appositi regolamenti e autorizzazioni se necessarie. Per raggiungere i propri obiettivi

l'associazione, inoltre, opera per il recupero di antichi mestieri con aperture di apposite

botteghe scuole, recupero di aree archeologiche, architettoniche, con il recupero e

valorizzare i centri storici e borghi, cave e siti industriali, istituire una rete di promozione di

strutture alberghiere, extra alberghiere, promuove comuni e territori con appositi regolamenti

e concorsi, progettare e realizzare musei, gallerie e opere artistiche. Può organizzare e

gestire centri di accoglienza e di emergenza, progetta e gestisce aree verdi, parchi pubblici,

parchi avventura, aree attrezzate e centri sportivi e stipulare convenzioni; costituire circoli

riservato ai soci ai sensi dell'art.111 comma3, 4bis, 4quintes testo unico imposte sul reddito;

servizi per la mobilità turistica; accreditarsi come ente di formazione e acquisire licenze

commerciali; può compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari commerciali, artigianali

e industriali ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione può affidare a terzi o società di servizio la gestione di servizi. Può aderire ad

associazioni di categoria. Può affiliarsi ad altre associazioni con gli stessi scopi statutari.



L'associazione può creare società o cooperative, richiedere il riconoscimento giuridico,

assumere personale, dipendente o di lavoro autonomo anche tra i propri associati. Si occupa

di agricoltura sociale, sostenibile e biologica; del recupero e valorizzazione di cultivar.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al

raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali,

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,

società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.

117/2017.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del

terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al

raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che

siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni

pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tra gli associati

vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti

spetta l'elettorato attivo e passivo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I

nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. I volontari che svolgono

attività in modo occasionale saranno iscritti in un apposito registro con una regolare

assicurazione. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da

parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da

quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. L'ente può avvalersi di personale retribuito (dipendente o autonomo) per perseguire le proprie finalità. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali tramite richiesta scritta ed ha frequentare la sede sociale. Ogni socio regolarmente iscritto ha il diritto al voto. Il voto per delega è consentito per un numero massimo di 3. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed Indicazioni: indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento della domanda. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'Ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne



l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a

maggioranza dei suoi membri. I soci dell'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi

sociali e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività

dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; essere

rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi

dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; concorrere all'elaborazione

ed approvare il programma di attività; votare in Assemblea, rappresentati dal Legale

Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la

dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da

almeno tre mesi nel libro degli associati.

Hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini solidari;

versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO

L'Assemblea dei Soci;

➤ Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o

obbligatorio per legge.

ART. 7) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola

con il pagamento della quota associativa. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti

[Handwritten signature]

compiti: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio

Direttivo; eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione; approvare le linee generali del programma di attività

dell'associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su tutte le questioni attinenti

la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a

decidere; All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sullo scioglimento

dell'associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. La

comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque

mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto

dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda

convocazione. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere

approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria,

è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta

richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente

iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il

diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà

firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori e presidente del

seggio in caso di votazioni. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art.

21 cod. civ.



L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno

degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla

prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può

farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre

associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di

voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$

(tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di

distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano

a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia

richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione

avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo

2532, secondo comma, del codice civile.

DIRETTIVO

ART.8) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette

consiglieri. E' formato dai consiglieri eletti dall'assemblea dei soci che hanno ricevuto più voti,

al suo interno si divideranno le cariche di Presidente, V. Presidente e consiglieri e resta in

carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un

componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così

eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso

pag.

10

in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento

delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il

Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni

qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è

presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con

la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza

semplice. Il Consiglio Direttivo : redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla

base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni

dell'Assemblea; redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli

atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina e revoca dirigenti,

collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il

personale in genere; delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione

dei soci; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di

versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del segretario o dei componenti di altri organi

dell'associazione. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque

almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando

nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere

convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART.9) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed



economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al

Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e

dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il

Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente

convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,

sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello

statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. ART.10) Il

Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali

(verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza

dell'associazione. Il segretario viene nominato dal Presidente, può essere scelto tra i soci

senza essere nel consiglio direttivo.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il tesoriere può fungere anche da segretario

ORGANO DI CONTROLLO

ART.11) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea

nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere

altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si

applica l'articolo 2399 del Codice Civile.



[Handwritten signature]
Della Notarato

pag.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale

dell'Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia

ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs.

117/2017.

Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
anche mediante offerte di modico valore.

ART.13) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione
all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o
trasmissibili.

PRESIDENTE ONORARIO

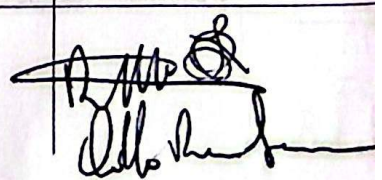
ART.14) Viene nominato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo per
eccezionali meriti, senza diritto al voto, può ricevere incarichi di rappresentanza.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART.15) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Ass. tiene i libri dei verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del C.D. nonché il Libro dei soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali
copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente
all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere
una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.



Entro novembre bilancio di previsione approvato in assemblea ordinaria dei soci

Entro aprile bilancio consuntivo approvato in assemblea ordinaria dei soci

Entro marzo bilancio sociale approvato in assemblea ordinaria dei soci

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA

ART.16) Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

REGOLAMENTI

ART.17) I regolamenti dell'Associazione sono redatti a cura del Consiglio Direttivo, approvati dall'Assemblea e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento dei vari organi, dipartimenti o di altre attività specifiche dell'associazione.

DIRETTORI

ART.18) Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, spetta ai direttori o coordinatori redigere regolamenti interni e compiere tutti gli atti per svolgere le attività affidate dall'associazione che verranno preventivamente autorizzate.

Il direttore opera per nome e conto dell'associazione, coordina le decisioni programmatiche approvate dall'assemblea. Il direttore renderà conto del suo operato con un bilancio annuo relazionandosi con il consiglio direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.19) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore,

altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi al fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

ROMANO LAURA RUSSO MASSIMO ODDO ROSA SERAFINA

